Num. 9

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

1863

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni Postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principi col 1° e col 16 di ogni mese.
Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino	L.	40	21	11
» Provincie del Regno	»	48	25	13
» Svizzera	»	56	30	16
» Roma (franco ai confini)	»	50	26	14

TORINO, Sabato 10 Gennaio

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci e Francia	L.	80	46	26
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento	»	58	30	16
Inghilterra e Belgio	»	120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent. unito al Barom.			Term. cent. esposto al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
9 Gennaio	736,32	737,10	738,12	+ 2,6	+ 6,3	+ 6,6	+ 2.2	+ 3,5	+ 2,8	+ 0,4	S.O.	O.S.O.	S.S.O.	Sereno	Sereno con vap.	Nuvolette

PARTE UFFICIALE

TORINO, 9 GENNAIO 1863

Il N. 1060 della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio Decreto del 28 luglio 1861, numero 158;

Visto il Regolamento disciplinare per l'Amministrazione del Debito Pubblico, approvato col Regio Decreto del 3 novembre 1861, n. 313;

Viste le Istruzioni Ministeriali in data del 14 marzo 1862;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. I pagamenti fatti direttamente dal Cassiere centrale del Debito Pubblico continueranno a trascriversi giorno per giorno nei giornali d'uscita, distintamente per Direzione, per categoria di debito, per iscrizione di rendita, e per articolo di pagamento e per servizio.

Le rendite al portatore che saranno di egual somma di una stessa categoria di debito, iscritte sui registri di una stessa Direzione, e distinte per numero d'iscrizione consecutivo, potranno formare oggetto di un solo articolo di registrazione colla indicazione del primo e dell'ultimo numero connessamente, e della somma totale.

Art. 2. La contabilità delle operazioni della Cassa sarà d'ora innanzi regolata per mese. Il Cassiere centrale renderà conto in principio d'ogni mese alla Direzione generale delle operazioni di riscossione e di pagamento eseguite nel mese precedente colla rimessione di copia dei giornali d'entrata e delle carte giustificative di pagamento, distinte per Direzione, per categoria di debito, per scadenza di semestre e per servizio, e descritte in apposito elenco per ordine progressivo di iscrizione.

Art. 3. Il Capo di Divisione della Contabilità presso la Direzione generale, tosto che avrà ricevute le carte giustificative di pagamento coi relativi elenchi, ne curerà il riscontro in contraddittorio del Cassiere centrale o di chi lo rappresenti, e quando non riconosca irregolarità, ne prenderà nota in apposito registro, e sottoscriverà gli elenchi descrittivi unitamente al Capo dell'Uffizio 1.o della stessa Divisione.

Le cedole estinte, ordinate in conformità dei rispettivi elenchi, e distinte per Direzione, per mese, per categoria di debito e per servizio saranno collocate in apposito armadio chiuso a doppia chiave, una delle quali si terrà dal Capo della Divisione della Contabilità, e l'altra dal Cassiere centrale, e ne saranno estratte in fin d'esercizio per essere poste a corredo del conto annuo del Cassiere centrale.

Le quietanze di pagamento delle iscrizioni nominative e i mandati saranno depositati nell'armadio dopo che ne sarà fatta la registrazione sui rispettivi ruoli.

Gli elenchi descrittivi che comprendono i pagamenti dei debiti del consolidato 5 e 3 p. 0/0 saranno rimessi all'Uffizio 2.o della Divisione della Contabilità, e quelli riguardanti i debiti inclusi separatamente nel Gran Libro, i debiti non ancora unificati e le contabilità straordinarie saranno rimessi alla Divisione 3.a perchè, colla scorta di tali elenchi e delle quietanze e mandati, si operi rispettivamente la registrazione dei fatti pagamenti sui relativi ruoli, a norma del prescritto nel Regolamento disciplinare.

Compiute le registrazioni, gli elenchi, unitamente alle quietanze e mandati, saranno passati all'Uffizio 1.o della Divisione della Contabilità, il quale farà depositare nell'armadio le quietanze e i mandati registrati, in contraddittorio del Cassiere centrale, e provvederà a favore del medesimo per gli occorrenti discarichi.

Art. 4. I pagamenti eseguiti dai Cassieri speciali del Debito Pubblico e risultanti dai rispettivi *registri giornali*, saranno in fine di ciascun mese distintamente per Direzione, per categoria di debito, per iscadenza di semestre, per servizio e per ordine progressivo d'iscrizione dei titoli trascritti negli elenchi d'accompagnamento delle carte giustificative che sono da trasmettersi alla Direzione generale a termini dell'art. 311 del Regolamento disciplinare. Gli elenchi dei Cassieri saranno trasmessi in doppio esemplare.

La Divisione di Contabilità, appena ricevute le carte giustificative dei pagamenti coi rispettivi elenchi, ne curerà il riscontro in contraddittorio del Cassiere centrale o di chi lo rappresenti; e ove non siansi riconosciute irregolarità, il Capo della Divisione della Contabilità e il Cassiere centrale ne prenderanno nota sugli appositi registri, e sottoscriveranno gli elenchi descrittivi.

Le carte giustificative dei pagamenti saranno custodite ed estratte in fin di esercizio come all'articolo precedente.

Gli elenchi descrittivi, le quietanze delle iscrizioni nominative e i mandati saranno rimessi, secondo il disposto dall'articolo precedente, all'Uffizio 2.o della Divisione di Contabilità, ed alla Divisione 3.a per le relative registrazioni, e quindi restituiti all'Uffizio 1.o della Divisione di Contabilità per gli occorrenti discarichi a favore del Cassiere speciale e l'opportuno accreditamento nei proprii conti.

L'ammontare dei pagamenti fatti dai Cassieri speciali sarà annotato in massa nel giornale d'uscita del Cassiere centrale distintamente per mese, per Direzione, per categoria di debito e per servizio.

Art. 5. In ordine ai pagamenti fatti dai Tesorieri di Circondario e dalle Case bancarie all'estero, la Divisione della Contabilità ne riconoscerà la regolarità all'appoggio delle carte giustificative, appena saranno giunte alla Direzione generale col riscontro degli elenchi descrittivi, i quali debbono pure essere firmati distintamente per Direzione, per categoria di debito, per servizio e per ordine numerico progressivo d'iscrizione; e quando ogni cosa risulti regolare, si trascriveranno dall'Uffizio 1.o della Divisione della Contabilità distintamente per Direzione, per mese, per Circondario, per categoria di debito e per servizio in *appositi registri mensili*.

La trascrizione si farà seguendo l'ordine alfabetico delle Provincie di cui fa parte ciascun Circondario.

Compiuta tale trascrizione, il Capo della Divisione di Contabilità ne curerà il riscontro all'appoggio delle carte contabili giustificative in contraddittorio, come all'articolo precedente, del Cassiere centrale o di chi lo rappresenti, il quale prenderà nota dei fatti pagamenti e sottoscriverà i giornali unitamente al Capo della Divisione della Contabilità.

Le carte giustificative saranno custodite come all'articolo 3.

I registri mensili colle quietanze delle iscrizioni nominative e i mandati, saranno rimessi agli Uffizi cui riguardano per le successive registrazioni e quindi restituite all'Uffizio 1.o della Divisione di Contabilità.

L'ammontare dei pagamenti fatti dai Tesorieri e dalle Case bancarie all'estero, sarà annotato in massa nel giornale d'uscita del Cassiere centrale distintamente per casa bancaria, per Circondario, per Direzione, per categoria di debito e per servizio, e ne sarà dato l'occorrente rimborso.

Art. 6. Gli elenchi dei Cassieri speciali e i registri mensili, di cui all'articolo precedente, corredati delle corrispondenti carte giustificative formeranno allegato al conto generale, che il Cassiere centrale è tenuto di rendere per tutti indistintamente i pagamenti fatti per conto del Debito Pubblico dello Stato, a termini dell'articolo 14 del R. Decreto del 28 luglio 1861, n. 158.

I Cassieri trasmetteranno in fin d'esercizio alla Direzione generale un conto riassuntivo per mese delle anticipazioni avute e dei pagamenti eseguiti per conto del Debito Pubblico colle risultanze del fondo rimasto in cassa la sera del 31 dicembre.

Art. 7. La presente disposizione avrà effetto a cominciare col 1.o di gennaio 1863.

Art. 8. È derogato alle disposizioni contenute nel Regolamento disciplinare per l'Amministrazione del Debito Pubblico approvato con Regio Decreto del 3 novembre 1861, n. 313, relativamente al servizio, ed alle contabilità del Cassiere centrale, e di quelli speciali dell'Amministrazione, in quanto che possono essere contrarie alle presenti.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 14 dicembre 1862.

VITTORIO EMANUELE.

MINGHETTI.

Il N. 1062 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici, d'accordo col Ministro di Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. La Direzione generale delle fabbriche civili in Toscana è soppressa.

Art. 2. I Nostri Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze sono rispettivamente incaricati di prendere le disposizioni necessarie per mandare ad esecuzione il presente Decreto che avrà effetto col 1.o gennaio 1863.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 23 novembre 1862.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

Il N. 1086 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposizione del Nostro Ministro dell'Interno;

Vista la Legge 22 dicembre 1861 sull'occupazione di Case religiose per servizio sì militare che civile,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Articolo unico.

È fatta facoltà al Ministero dell'Interno di occupare temporariamente il Convento degli Agostiniani Scalzi in Messina per uso civile, provvedendo a termini dell'art. 1 della legge suddetta per ciò che riguarda il culto, la conservazione d'opere d'arte e l'alloggiamento dei Frati ivi esistenti.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 14 dicembre 1862.

VITTORIO EMANUELE.

U. PERUZZI.

Il N. 1087 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposizione del Nostro Ministro dell'Interno;

Vista la Legge 22 dicembre 1861 sull'occupazione di Case religiose per servizio sì militare che civile,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È fatta facoltà al Ministero dell'Interno di occupare temporariamente il Convento dell'Ordine dei Francescani di S. Vito in Girgenti per uso civile, provvedendo a ter-

APPENDICE

RIVISTA BIBLIOGRAFICA

Lezioni di anatomia descrittiva esterna applicata alle arti belle, per il dottore cav. Alberto Gamba, *professore di anatomia nella R. Accademia Albertina. — Torino,* 1862, *tip. Fratelli Canfari.*

Trattato di contabilità ad uso delle scuole tecniche e degli istituti di commercio e d'industria conforme al programma ufficiale, di Gio. Giuseppe Garnier (*quarta edizione.*) — *Torino, presso G. B. Paravia,* 1863.

Breve storia d'Italia dai popoli primitivi alla caduta dell'impero romano, compilata conforme i programmi governativi per le scuole tecniche e ginnasiali dal prof. Gio. Maria Cavalli (*seconda edizione riveduta*). — *Novara, tip. Rusconi,* 1862.

Il signor dottore cav. Alberto Gamba, appartenente ad una famiglia di illustri artisti, distinto artista esso pure, ha voluto rendere ed ha reso agli artisti un segnalato servizio colla pubblicazione di quelle lezioni d'anatomia descrittiva esterna che venne dicendo nel suo corso tenuto alla R. Accademia. In queste lezioni, ha egli radunato in succinto ed esposte con evidente semplicità e chiarezza tutte quelle elementari cognizioni della scienza anatomica che sono indispensabilmente necessarie si abbiano da pittori o da scultori per l'esercizio dell'arte loro. Il pregio di cosiffatti trattati in ciò consiste appunto che vi si dieno nette, compiute e giuste tutte quelle nozioni che si vogliono, senza essere troppo superficiali da una parte, senza ingolfarsi dall'altra di soverchio nei segreti della scienza medesima, dalla quale le persone, a cui il trattato è rivolto, non hanno che da delibare quegl'insegnamenti particolari che particolarmente s'attengono alla loro disciplina; ora in questo pregio sta appunto la difficoltà massima. Tutti sanno quanta diversità ci corra dal sapere per noi al sapere insegnare; tutti possono immaginare la difficoltà, per uno che possieda a fondo una scienza, di stralciar fuori dal suo tesoro di cognizioni quelle particolari soltanto che si attaglino al suo uditorio di profani, e queste darle loro compiute, apprensibili, chiare.

Ebbene questa difficoltà ha saputo perfettamente superare il dottor Gamba, e il suo trattato gli è tale per disposizione, per scelta di materia, per evidenza d'eloquio, che, posto in mano al più ignaro degli studi anatomici, n'è tuttavia senza fallo e facilissimamente compreso, di guisa che saremmo anzi per dire non possa a meno di venirne letto con curiosità ed aggradimento.

E perchè possiate giudicare a puntino della verità di queste nostre parole, udite come, nelle generalità che ha premesse alle sue lezioni, dia l'autore un'idea complessiva del corpo umano.

« Il corpo umano, anatomicamente esaminato dall'artista, deve essere considerato come un misto di parti solide e di parti molli. Le prime ne determinano l'altezza, ed in gran parte le forme; e sono le ossa, il cui complesso è detto *scheletro*. Le seconde per l'artista, sono i *muscoli*, il tessuto *cellulare adiposo*, ed i comuni integumenti, o la cute esterna colle sue modificazioni.

« Il corpo umano poi, come corpo mobile, deve essere considerato dall'artista come un misto di parti *attive* e di parti *passive* ai movimenti: di parti cioè, le quali hanno facoltà di mutare figura e posizione, e di altre le quali si lasciano muovere.

« Le parti attive sono i *muscoli*, i quali dotati di facoltà contrattile, sotto l'impero della volontà si raccorciano e si allungano, e mettono in moto le parti a cui si attaccano. Le passive sono le ossa: passivo è lo scheletro, il cui uso è di proteggere, formando delle cavità ossee, i visceri più importanti, e di servire alla locomozione.

« Ecco dunque quale è l'idea anatomica generale del corpo umano, che deve formarsi l'artista:

« *Internamente* una travatura di parti solide, e questo è lo scheletro formato dall'insieme di 200 ossa, le quali stanno riunite mediante legamenti fibrosi robustissimi, i quali permettono certi dati movimenti, ma si oppongono alla separazione.

« *Esternamente* una serie più o meno grande, secondo le regioni del corpo, di parti molli, carnose, sovrapposte le une alle altre, le quali vestono e riempiono i vani lasciati dalle ossa dello scheletro: e questi sono i *muscoli*, i quali stanno in immediato contatto colle ossa. I *muscoli* stanno coperti dal tessuto cellulare adiposo o grasso, e questo dalla cute. »

Attenendosi adunque a questa enunciata struttura del corpo umano, l'autore divide il suo trattato in quattro parti: 1.o Osteologia, in cui descrive le forme esterne dello scheletro in generale e di ciascun osso in particolare, le loro connessioni, le articolazioni e movimenti naturali possibili; 2.o Miologia, descrizione delle forme, attacchi ed usi di tutti i muscoli, i quali, avendo facoltà di muoversi volontariamente, muovono se stessi e le ossa a cui sono infissi; 3.o Anatomia descrittiva delle forme esterne, in cui esamina accuratamente le forme esterne di tutto il corpo umano in istato di riposo e ne' suoi variatissimi movimenti; 4.o Anatomia fisiologica, in cui espone le differenze anatomiche fra i sessi, fra le varie età, fra le varie razze, esamina quelle che son prodotte dai vari temperamenti e costituzioni individuali, dalle passioni e dal grado di sviluppo delle facoltà intellettuali e morali degli individui, e i cangiamenti e le apparenze fisionomiche che ne risultano, e finalmente ammaestra l'artista nello studio delle *proporzioni generali*, delle ragioni fisiche della locomozione, ecc. ecc.

Se tutte queste parti sono trattate con eguale maestria, certo la più interessante a leggersi è l'ultima, la quale trattando in fin dei conti delle manifestazioni esteriori dei moti interni dell'animo, entra

mini dell'art. 1 della legge suddetta per ciò che riguarda il culto, la conservazione delle opere d'arte e l'alloggiamento dei Frati ivi esistenti.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 31 dicembre 1862.

VITTORIO EMANUELE.

U. Peruzzi.

Relazione a S. M. fatta in udienza del 31 dicembre 1862.

Sire,

All'effetto di dare eseguimento al disposto dall'articolo 1 del Regio Decreto 27 luglio 1862 col quale venne stabilito che a datare dal 1.o gennaio 1863 non sarebbero stati autorizzati nelle Provincie Napolitane e Siciliane altri pesi ed altre misure che quelli del sistema metrico decimale, solo riconosciuti legali dalla legge 28 luglio 1861, il Governo si è preoccupato alacremente di predisporre quanto occorreva per l'attuazione della legge medesima, instituendo in Napoli e nelle altre Provincie apposite scuole teorico-pratiche per l'insegnamento del sistema metrico decimale, ordinando gli uffizi di verificazione in tutti i Capi-luogo di Provincia e di Circondario, e provvedendo all'invio dell'occorrente materiale di verificazione, non che del personale degli Ispettori e Verificatori dei pesi e delle misure i quali già sono in massima parte, o saranno gli altri fra pochi giorni al posto loro assegnato.

Per le date disposizioni si poteva con fondamento supporre che nulla avrebbe potuto ritardare l'attuazione della legge 28 luglio 1861, se non che la mancanza quasi generale di fabbricanti a sistema metrico decimale non ha permesso finora che i commercianti e fino gli Uffici Governativi delle Gabelle e delle Privative, i quali pur dovrebbero essere i primi a darne l'esempio, si potessero provvedere in tempo utile di pesi e misure legali.

Le condizioni politiche in cui versarono finora quelle Provincie contribuirono pure in molta parte a ritardare la generale conoscenza delle disposizioni della legge sovracitata e per conseguenza ad impedirne la regolare osservanza.

Premendo quindi di riparare agli inconvenienti che ne potrebbero derivare qualora la legge dovesse essere applicata nel suo stretto rigore, il Riferente crede opportuno di sottoporre a V. M. l'unito progetto di Decreto, da sottoporsi all'approvazione del Parlamento nella prossima sessione per essere convertito in legge, mercè cui restando vietata fin d'ora la fabbricazione e lo smercio degli antichi pesi e misure nelle Provincie suddette ne rimane ivi però tollerato l'uso sino a tutto il 30 giugno 1863.

Qualora V. M. si degni approvare questo progetto, il Riferente la prega di volervi apporre la Reale sua firma.

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 28 della legge 28 luglio 1861 e 1.o del Regio Decreto 27 luglio 1862, coi quali venne fissata al 1.o gennaio 1863 l'epoca cui deve entrare in vigore nelle Provincie Napolitane e Siciliane il sistema metrico decimale sui pesi e sulle misure;

Considerando che gravi circostanze hanno impedito di poter disporre quanto occorreva per l'attuazione della succitata legge all'epoca prefissa;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Udito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È prorogata al 1.o luglio 1863 l'attuazione nelle Provincie Napolitane e Siciliane della legge 28 luglio 1861, n. 132, sui pesi e sulle misure.

Art. 2. Entrerà però in vigore il 1.o gennaio 1863 il regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure approvato col Regio Decreto 13 ottobre 1861, num. 320.

Art. 3. La conversione in legge del presente Decreto sarà proposta al Parlamento all'apertura della prossima sessione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 31 dicembre 1862.

VITTORIO EMANUELE.

Manna.

Il N. 1088 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il Decreto sopra riferito.

S. M. con Decreto del 28 scorso dicembre, sulla proposta del Ministro della Marina, si è degnata di incaricare il comm. Carlo Longo, contrammiraglio nello Stato-maggiore generale della R. Marina, delle funzioni di Segretario Generale nel Ministero della Marina a datare dal 1.o gennaio 1863.

Con altro Decreto del 4 scorso dicembre ha nominato:

Aymar cav. Francesco, direttore capo di divisione di 2.a classe nel Ministero suddetto, a direttore capo di divisione di prima classe ivi, a datare dal 1.o dicembre 1862.

E con Decreti del 21 stesso mese di dicembre ha nominato applicati di 4.a classe nel Ministero suddetto i volontari:

Tricò Michele;
Boccardo Candido;
Icardi Giulio;
Prencipe avv. Guglielmo;
Gambetta Federico;
Vallega Antonio.

Sulla proposizione del Ministro per gli Affari Esteri e con Decreto del 28 dicembre p. p. S. M. si è degnata nominare ad Uffiziale dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro

Sivori Giovanni, console generale di Portogallo a Genova.

Avendo il professore Atto Vannucci domandato di essere dispensato dal far parte della Commissione incaricata di esaminare i libri di testo per l'insegnamento nelle scuole elementari e secondarie del Regno, il Ministro della Pubblica Istruzione, concessa al professore Vannucci la domandata dispensa, ha eletto in sua vece a far parte della suddetta Commissione il commendatore Giuseppe La Farina, deputato al Parlamento e Consigliere di Stato, aggiungendolo alla sezione pei libri delle scuole secondarie per la parte letteraria.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

INTERNO — Torino, 9 Gennaio 1863

LA CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI DI TORINO

Alle altre Camere di Commercio ed Arti del Regno d'Italia.

Illustrissimi Signori

La Camera di Commercio ed Arti di Torino nell'esordire di sua esistenza non vuole ommettere un atto che le torna immensamente grato, mentre crede le sia pur anche doveroso, il mandare cioè il cordiale saluto di fratellanza alle altre Camere di Commercio ed Arti del Regno.

Istituite dalla stessa legge, dirette ad identico scopo, le Camere dovranno avere frequenti occasioni di richiedersi reciprocamente di utili nozioni, di ufficiosa cooperazione, posciachè quantunque ristretta la rispettiva azione nei limiti del proprio Circolo giurisdizionale, accadrà ben sovente che per l'esperimento delle attribuzioni a ciascuna affidate, l'esempio dell'una possa valere all'altra e tutte possano giovarsi col mutuo scambio di informazioni, con comunicazioni di documenti.

La Camera di Torino se non potrà essere la prima a far conoscere l'efficacia della propria istituzione non vuole almeno essere l'ultima nell'assicurare le Camere consorelle che essa sarà sempre lieta quando potrà corrispondere alle loro richieste e che essa non tralascierà giammai di distribuire alle altre tutto quanto andrà pubblicando, persuasa appieno che riceverà essa pure le pubblicazioni cui daranno opera le diverse Camere del Regno.

Torino, 5 gennaio 1863.

Il Presidente
G. B. Tasca.

SITUAZIONE DELLA BANCA NAZIONALE
a tutto il giorno 27 dicembre 1862.

Attivo.

Numerario in cassa nelle sedi	L.	23,936,668 69
Id. id. nelle succurs.	»	12,576,679 70
Esercizio delle Zecche dello Stato	»	15,598,891 86
Portafoglio nelle sedi	»	75,282,534 18
Anticipazioni id.	»	20,978,184 93
Portafoglio nelle succurs.	»	27,781,873 92
Anticipazioni id.	»	7,492,172 01
Effetti all'incasso in conto corrente	»	333,926 63
Immobili	»	2,851,198 60
Fondi pubblici	»	10,466,171 85
Azionisti, saldo azioni	»	10,000,250 »
Spese diverse	»	1,864,939 79
Indennità agli azionisti della Banca di Genova	»	611,111 12
Tesoro dello Stato (Legge 27 febb. 1856)	»	336,995 79
Fondi pubblici c. interessi	»	37,400 »
Totale	L.	210,129,041 07

Passivo.

Capitale	L.	40,000,000 »
Biglietti in circolazione	»	101,329,812 40
Fondo di riserva	»	4,920,062 72
Tesoro dello Stato conto corrente		
Disponibile . . . . Non disponibile . . 371,049 16		374,049 16
Conti correnti (Dispon.) nelle sedi	»	3,740,370 33
Id. (Id.) nelle succurs.	»	721,729 15
Id. (Non disp.)	»	10,924,432 48
Biglietti a ordine (Art. 21 degli Statuti)	»	2,473,930 35
Dividendi a pagarsi	»	33,338 »
Risconto del semestre precedente saldo profitti	»	510,892 92
Benefizi del 6.tre in corso nelle sedi	»	1,817,164 52
Id. Id. nelle succurs.	»	903,307 17
Id. Comuni	»	13,161 09
Tesoro dello Stato conto prestito	»	724,342 46
Diversi (Non disponibile)	»	38,642,428 32
Totale	L.	210,129,941 07

ESTERO

Isole Jonie. — Scrivono da Corfù 29 dicembre al *Moniteur Universel*:

Il 25 di questo mese si fece in Corfù una dimostrazione popolare in onore della rinunzia dell'Inghilterra al protettorato delle Isole Jonie. Essa fu soprattutto provocata da questa circostanza che un certo numero di rissopasti, i quali non ha guari si pronunziavano in ogni circostanza per l'unione, ora si mostrano meno entusiasti: essa aveva altresì per iscopo di risvegliare i sentimenti patriottici della nazione. Ecco come si passarono le cose. L'arcivescovo aveva dichiarato che si limiterebbe a recitar la preghiera per l'unione di qualsiasi razza greca dinanzi alla bandiera ellenica che doveva esser presentata nella chiesa, e alla condizione non sarebbe fatta allusione di sorta all'elezione del principe Alfredo.

Il 25 dicembre di ciascun anno il corpo di S. Spiridione, protettore dell'isola, esposto pel corso di tre giorni, è riposto solennemente nel suo reliquario in presenza dell'arcivescovo, del reggente della città, degli uffiziali municipali e degli altri funzionari locali. I membri del club della *Renaissance* di recente fondato, e composto in generale della classe media, si presentarono dunque alla chiesa colla bandiera ellenica e vi entrarono malgrado la debolissima resistenza della polizia che, del resto, non aveva ricevuto istruzioni speciali.

Finita la cerimonia religiosa, lo stendardo ellenico fu deposto appie' del santo, e la preghiera convenuta fu recitata dall'arcivescovo. Dalla chiesa il corteggio, preceduto dalla musica della Società filarmonica e dalla bandiera ellenica, si diresse verso il palazzo del lord alto commissario. Quivi giunto, il reggente, il Corpo municipale, ecc., si staccarono dalla folla per ricondurre l'arcivescovo al suo domicilio. Allora fu pronunziato un discorso dal presidente del club la *Renaissance* in onore della regina Vittoria e per ringraziarla della prossima unione delle Isole Jonie alla Grecia. Il corteggio si recò in seguito dinanzi ai consolati di Grecia, di Francia, di Russia e d'Italia, ove le insegne di quelle potenze furono vivamente acclamate.

Si è notato che durante questa dimostrazione il nome del principe Alfredo non fu pronunziato: sembra che i Jonii non vogliano compromettersi nell'elezione al trono della Grecia, limitandosi solamente al voto dell'unione.

Tutto passò del resto con un ordine perfetto.

Il *Sun* copia dalla *Gazzetta di Londra* del 6 il seguente *memorandum*, di cui abbiamo già avuto annunzio per telegrafo, inviato dall'onor. sig. Enrico Elliot al presidente del Governo provvisorio di Grecia:

« È vivo desiderio di S. M. di contribuire alla salute e prosperità della Grecia. I trattati del 1827 e 1832 fanno fede di questo desiderio della corona britannica. Il governo provvisorio della Grecia dichiarò, ritirandosi re Ottone dalla Grecia, che la sua missione è di mantenere la monarchia costituzionale nella Grecia e relazioni pacifiche cogli altri Stati. Se la nuova assemblea dei rappresentanti della nazione greca si manterrà fedele alla sua dichiarazione, se conserverà la monarchia costituzionale, se si asterrà da ogni aggressione contro gli Stati vicini e se sceglierà un sovrano contro cui non si possa fare ragionevole obbiezione, S. M. vedrà in questa condotta una promessa di futura libertà e felicità per la Grecia. In tal caso S. M. collo scopo di afforzare la monarchia greca, sarà pronta ad annunziare al Senato ed ai rappresentanti delle Isole Jonie il desiderio di S. M. di vederle unite alla monarchia della Grecia e di formare colla Grecia uno Stato unito, e se questo desiderio verrà manifestato altresì dal Corpo legislativo Ionico, S. M. farà i passi necessarii per ottenere il consenso delle potenze che sottoscrissero il trattato in virtù di cui le sette Isole Jonie a loro dipendenze furono costituite in istato separato sotto il protettorato della corona britannica.

« Debbo aver cura nella mia comunicazione sopra questo argomento, di far comprendere che la scelta di un principe il quale fosse simbolo e precursore di una politica aggressiva per la Turchia impedirebbe qualunque cessione del protettorato di S. M. delle Isole Jonie. Il governo di S. M. spera che nella scelta di un sovrano per governare la Grecia l'assemblea greca eleggerà a re un principe da cui possa aspettarsi ossequio alla libertà religiosa, rispetto per le libertà costituzionali e sincero desiderio di pace. Un principe che possegga queste qualità sarà molto atto a promuovere la felicità della Grecia ed onorato dell'amicizia e fiducia di S. M. la regina. »

Alemagna. — Abbiamo già tenuto parola più volte dell'istituzione di una Camera di delegati che l'Austria e gli Stati di Wurtsbourg promuovono presso la Dieta federale. Essendo ora tale proposta in discussione crediamo utile di far conoscere la *Relazione del Comitato per l'istituzione di un tribunale federale, per la composizione e la convocazione di un'Assemblea di delegati delle varie Camere alemanne per la discussione dei disegni di legge concernenti la procedura civile e il diritto sulle obbligazioni industriali*:

« L'Assemblea della Dieta ha fatto quanto è in lei da una lunga serie d'anni a questa parte e non senza aver ottenuto risultati di gran momento, per dare all'Alemagna una legislazione comune, e la risoluzione federale del 6 febbraio di quest'anno ha stabilito in qual modo quei risultati dovevano essere sviluppati e completati. Per conseguenza la maggioranza della Commissione non crede dover esaminare di nuovo o dimostrare con molte parole la legalità o l'opportunità degli sforzi della Dieta tendenti ad una legislazione comune, ma essa ha piuttosto in vista l'opportunità sola della via che conviene tenere per conseguire lo scopo desiderato.

L'Assemblea della Dieta non ha potere legislativo in

---

in un genere di studi e d'osservazioni che non al solo artista occorrono, ma quasi diremmo a tutti gli uomini che vivono in società. Lo studio delle forme esterne come rivelatrici, come espressione dell'animo che dà il carattere dell'individuo, è importantissimo ed allettevole insieme. Certo non si converrebbe dare a siffatte osservazioni troppa importanza e il valore d'un uomo giudicarlo esclusivamente dalle linee della fronte, dall'angolo facciale, dal genere della fisionomia, dallo sguardo e va dicendo: ma tutti questi hannosi pure a considerare come elementi non affatto da trascurarsi.

È innegabile oramai l'influsso reciproco che il corpo ha sull'anima, e questa su quello, così che riescano a modificarsi a vicenda, e non può dirsi assurdo il credere che certe forme corporee sieno effetto delle disposizioni interiori ed influiscano a lor volta nell'aiutare o nello sfavorire per contro lo sviluppo e l'esercizio di certe facoltà. Agli artisti poi è supremamente necessaria l'espressione, la quale si ottiene appunto mercè la riproduzione di questi scambiamenti e diversità di forme attentamente studiate ed accuratamente osservate. E il Gamba appunto, senza dare nelle esagerazioni dei fisionomisti e dei frenologi, ha nel suo trattato fornito agli artisti i mezzi opportuni di fare quelle osservazioni e di giovarsi di quello studio.

Come agli artisti quello del dottor Gamba, raccomandiamo ai giovani studiosi di commercio il trattato di contabilità del signor Garnier. Ma che mai abbiamo detto? Non è solo ai giovani studiosi del commercio e dell'industria che tal libro va raccomandato, sibbene a tutti, secondo la verissima sentenza di Emilio di Girardin, la quale il signor Garnier volle servisse d'epigrafe al suo libro: « La comptabilité est une connaissance utile à toutes les classes, utile tous les jours; elle peut avoir une grande influence sur les habitudes d'ordre et de prévoyance. »

Pochi forse al pari del signor Garnier sono capaci, per la qualità dei loro studi e per il genere delle loro occupazioni dinturnamente da sì lungo tempo sostenute, di dettare con tanta dottrina e convenevolezza un simile trattato; essendo che il signor Garnier, datosi di buon'ora a questa speciale disciplina, ne fu egregio professore e in Francia e in Italia, e si trovò a capo di parecchi istituti tecnici, mostrandosi profondo sempre in tutto quanto riguarda l'insegnamento così detto professionale, su cui anzi ha scritto un accurato trattatello, che ottenne gli encomii di tutti gl'intelligenti. Il libro pertanto è riuscito insieme teorico e pratico, contenendo le cose e i principii scientifici, se così ci si permette di dire, della computisteria e le norme le più chiare, le più precise e le più sicure di attuare quelle nozioni, di impratichirsi del maneggio di quelle faccende. A tale effetto l'autore ha dato lungo tutto il suo trattato, ad ogni volta ne occorresse il bisogno, una serie di modelli e di esemplari d'ogni fatta operazione di contabilità, dei quali modelli od esemplari non si potrebbero desiderare i migliori, come non se ne potrebbe fare più nitida e più facile la spiegazione.

L'autore per la compilazione della sua opera si è servito dell'aiuto che potevano prestargliene le opere di tal genere precedentemente scritte dai migliori autori della materia; anzi, delibando quanto di più importante si trova in varii trattati particolari, lo unì nel suo più generale e più complessivo a farnelo una somma di più numerose e vaste nozioni dell'argomento.

Ma che vale che per noi si spendano più parole a lodare questo utilissimo libro, mentre il fatto ci mostra non avere egli mestieri di niuna raccomandazione per incontrare il pubblico favore, all'accoglimento del quale si deve essere la presente la quarta edizione di esso. Non dubitiamo che questa ultima avrà la fortuna delle precedenti edizioni e se da un lato ce ne rallegriamo coll'autore, dall'altro ce ne rallegriamo pure col paese, in quanto chè la diffusione di siffatti libri prova come si accrescano e piglino favore appo noi consimili studi per lo addietro trascurati pur troppo e poco meno che dispregiati, mentre da essi dipendo in gran parte la prosperità e quasi diremmo la vitalità di una nazione.

E dell'operetta pure del professore Gaetano Maria Cavalli il pubblico ha riconosciuto il merito esaurendone la prima edizione e inducendolo quindi a farne una seconda. È dessa una storia per sommi capi d'Italia dai popoli primitivi sino alla caduta dell'impero romano; e intorno a siffatto lavoro scriveva già quell'autorevole giudice che è il Tommaseo all'autore le seguenti lusinghiere espressioni:

« Pia mi pare l'idea del presentare la storia ai giovanetti sgombra di quel pruraio di nomi proprii e di numeri arabici, che affatica la memoria e dissipa l'attenzione alle cose importanti. Non era facile raccogliere in breve narrazione che avesse del vivo, i fatti maggiormente notabili, collocando ciascuno nella debita luce: e codesto mi pare che a Lei sia riuscito assai volte. Mi pare anco toccata la moralità d'essi fatti, senza smania di ridurre la storia tutta a significato politico, che non è, se non uno dei sensi da darlesi. Certamente che a questo deve accompagnarsi un altro lavoro (e i maestri lo possono meglio che i libri), dico il rappresentare con vivi colori all'immaginazione e all'affetto segnatamente gli esempi imitabili, ora in descrizione, ora in dialogo, ora coi passi dei poeti e degli oratori accennanti alle cose di cui si narra. »

E l'illustre uomo si faceva di poi a muovere all'autore, con quella sua urbana temperanza di forma che fa tanto meglio rispiccare l'autorità della sua dottrina, alcuni leggieri appunti e intorno a certi giudizi che non gli parevano a convenienza temperati e giusti, e intorno alla locuzione che trovava alcune volte o negligente o meno pura; e il coscienzioso autore se ne faceva assai carico e tutto metteva il suo impegno a correggere le notate mende, così che di esse può dirsi questa seconda edizione se non scevra del tutto, considerevolmente purgata.

O. Zanobi.

materia di diritto civile e criminale. Questo potere appartiene esclusivamente ai Corpi legislativi dei varii Stati della Confederazione, e l'attività della Dieta su quel dominio deve partire dal punto di vista d'istituzioni di una utilità comune, e cercare di ottenere risultati per mezzo di un accordo libero. Ma quest'accordo è tanto più difficile a realizzarsi, in quanto che esso abbraccia forzatamente non solo i governi federali, ma ben anche le rappresentanze nazionali chiamate a cooperare alla legislazione negli Stati della Confederazione. L'accordo fra i governi si ottenne finora per i buoni uffici delle Commissioni speciali che furono incaricate della compilazione delle leggi, e nelle quali ciascun governo della Confederazione ha diritto di farsi rappresentare da un plenipotenziario. Quanto all'accordo colle rappresentanze nazionali, un organo che debba servir di intermediario è mancato finora e manca tuttavia. Quelle rappresentanze trovansi dunque nella necessità, così critica come sgradevole, o di rinunziare a far valere le loro opinioni divergenti da quelle emesse nei progetti adottati dai governi, o di mettere in pericolo la comunanza della legislazione.

Finora le rappresentanze nazionali hàn rinunziato al loro diritto con un disinteresse patriottico in due casi importanti, ed è perciò che si ottenne la legislazione comune pel commercio e per le cambiali.

A questo proposito per altro la necessità morale di mettere le rappresentanze nazionali in grado di far meglio valere per l'avvenire la loro legittima cooperazione, si è fatta sentire a più riprese e questa necessità fu posta in piena luce.

Non potrebbesi vincere codesta difficoltà incontrovertibile sottraendo alla competenza della Dieta e all'attività di quest'Assemblea gli sforzi dei governi tendenti ad una legislazione comune, e patrocinando il sistema di pretese conferenze libere, come è avvenuto per parecchi governi. Poichè con questo mezzo l'accordo fra le rappresentanze nazionali non si troverebbe ni ninn modo agevolato, e la posizione di queste ultime, relativamente al progetto di una legge comune, non sarebbe per nulla modificata. Che un tal progetto sia stato adottato dai varii governi con o senza la mediazione della Dieta, la è cosa affatto indifferente per le rappresentanze nazionali, ed esse trovansi forzate, nell'uno e nell'altro caso, o di rinunziare a modificazioni o di nuocere all'attività comune.

Ma si può ben ammettere che dappertutto ove non regna una compiuta ostilità contro la Confederazione, che senza dubbio è il solo vincolo organico storicamente e giuridicamente fondato fra tutti gli Stati tedeschi, maggiore sarà la disposizione a far i sacrificii necessari nell'interesse dell'attività comune, in quanto che si agirà in virtù di un atto emesso dai governi e conformemente alla costituzione federale.

Che se dopo tutto questo la Dieta non ispiegando la propria attività in vista di un accordo fra le rappresentanze nazionali, nè crea nè trova un organo che possa produrre quest'accordo, essa non tiene conto dell'organo incaricato di realizzare un accordo fra i governi, organo fondato in diritto e provato dall'esperienza, e così l'accordo fra quei governi istessi trovasi intralciato.

Se dunque si ha seriamente a cuore l'attività legislativa comune per tutti gli Stati della Confederazione, o, in altri termini, per tutta la Nazione tedesca, e niuno negherà senza dubbio che non sia questo il grande scopo della Dieta, non potrebbe esser quistione di distruggere e lasciar nell'inazione l'organo già esistente dei governi, ma bensì di creare un organo per le rappresentanze nazionali che faciliti la loro cooperazione, fondata in diritto, e il loro accordo.

Istituire un organo di questo genere; ecco l'intenzione formolata nella mozione del 14 agosto, anno corrente, la cui accettazione è raccomandata dalla maggioranza della Commissione, e l'esposto dei fatti or ora letto, mostra sufficientemente quanto l'istituzione proposta sia vincolata semplicemente e naturalmente al diritto esistente, e ne sarebbe il corollario. Quando i governi si saranno intesi riguardo al progetto di una legislazione comune nella Commissione convocata dalla Dieta germanica, e quando una risoluzione federale avrà formulato quest'accordo e ne avrà stabilite le basi, un'Assemblea di delegati liberamente eletti da tutte le rappresentanze nazionali dovrà deliberare su questo progetto e dichiarare se convenga raccomandarne l'accettazione ai poteri legislativi dei varii Stati o d'introdurvi modificazioni giudicate necessarie per conseguire lo scopo. Deliberazioni di questa fatta fornirebbero l'occasione di dare lumi sullo stato delle cose e sui bisogni dei varii Stati della Confederazione e delle loro popolazioni al punto di vista e secondo le convinzioni delle loro rappresentanze nazionali, e di valutare il progetto a questo punto di vista.

Ora, le deliberazioni comuni farebbero chiaramente vedere come potrebbesi operare un ravvicinamento od una conciliazione fra gl'interessi, qualche volta contrari, dei varii paesi e delle varie razze, e sino a qual punto è a desiderarsi che le parti facessero sacrifizi all'insieme. La risoluzione dell'Assemblea dei delegati, fondata su deliberazioni di questa natura, alle quali prenderebbero parte altresì commissarii della Dieta per difendere il progetto adottato dai governi, deciderebbe certamente della sorte di un progetto di legge di questa fatta. Se l'Assemblea dei delegati rigettasse questo progetto, non sarebbe più il caso di patrocinarlo ulteriormente per mezzo di raccomandazione per parte della Dieta. Se, per lo contrario, l'Assemblea dei delegati adottasse il progetto con o senza modificazioni, la sua risoluzione non vincolerebbe gli è vero i poteri legislativi di varii Stati, ma faciliterebbe a tal punto le loro adesioni cui quest'ultima seguirebbe senza alcun dubbio nella maggior parte dei casi e compierebbesi così l'opera comune.

I delegati eletti dalle varie rappresentanze nazionali difenderebbero e commenterebbero nell'Assemblea legislativa dei loro paesi rispettivi il progetto di legge al quale essi avrebbero aderito nell'Assemblea dei delegati, e metterebbero soprattutto in piena luce i punti sui quali i voti dei rispettivi loro paesi dovrebbero essere subordinati all'insieme, perchè altri paesi credessero dover ammettere una subordinazione dello stesso genere sopra altri punti. Le varie rappresentanze nazionali adotterebbero più facilmente e con maggior fiducia un'opera derivata dalle deliberazioni dei loro proprii delegati, e che sarebbe raccomandata da questi ultimi, piuttosto che un progetto elaborato soltanto da commissari governativi.

Relativamente a progetti di legge di un'alta importanza, quali sono quelli di cui si tratta per la legislazione comune, e ai codici di leggi propriamente detti, le rappresentanze nazionali hanno regolato soprattutto la loro votazione finora sui risultati delle deliberazioni dei loro comitati cogli organi governativi, e le modificazioni di quei progetti o leggi nelle sedute plenarie furono in parte legalmente ristrette, in parte volontariamente messe da banda.

Lo stesso avverrebbe certamente per la legislazione comune. L'Assemblea dei delegati rappresenterebbe in qualche modo una riunione dei comitati legislativi di tutte le rappresentanze nazionali, e le sue risoluzioni avrebbero tanto maggior peso in quanto che le sue deliberazioni avrebbero avuto luogo pubblicamente, al cospetto di tutta la nazione e sotto l'impressione favorevole prodotta dalla riunione di una rappresentanza generale. Ciascun membro appartenente ad una rappresentanza nazionale aderirà di buon animo a ciò che un'Assemblea di questa sorta avrà adottato, e le popolazioni accoglieranno con gioia una legge in tal modo elaborata, poichè, fintantochè le razze tedesche sono risolute, e a buon diritto, a non curvarsi sotto il dominio di una sola tra esse, altrettanto esse son tutte disposte, se non cercano di assicurarsi privilegi, a subordinarsi alla comunanza, benchè godano tutte gli stessi diritti.

Nè si obbietti che il progetto di una tale Assemblea di delegati non farà che aggiungere una molla al meccanismo già sì complicato della legislazione tedesca, perchè questa molla è tale da mettere in relazione e vincolare fra loro tutti i pezzi del meccanismo, e quest'ingranaggio delle varie parti, che finora è mancato alla legislazione tedesca, rende possibile l'attività comune che si reclama.

Per quanto sia convinta la maggioranza della Giunta dell'opportunità della via indicata per arrivare alla meta, cioè una legislazione comune, essa non potrebbe raccomandare quella via se si trovasse in contraddizione colle leggi fondamentali della costituzione. Il governo reale prussiano ha affermato essere questo il caso, rinnovando nella tornata del 14 di agosto di quest'anno, intorno alla estensione del regolamento della processura civile col mezzo di delegati, la protesta che ha formulata nella tornata del 6 febbraio 1862 contro l'istituzione di Giunte federali per un regolamento comune della processura civile e partendo dal punto di vista che l'Assemblea della Dieta non ha diritto di decidere che ad unanimità di voti la questione detta preliminare relativa alla discussione profonda della questione. Stante questa protesta la maggioranza della Giunta ha potuto contentarsi di riferirsi alle obbiezioni che questa protesta ha sollevate nella tornata del 6 febbraio di quest'anno e alle risoluzioni che la Dieta nonostante questa protesta ha preso al 6 febbraio 1862 e più tardi collo scopo di ottenere una legislazione comune. Tuttavia per prevenire ogni mala intelligenza in questa importante questione e non aver l'aspetto di adoperare in ciò contrariamente all'eguaglianza dei diritti, esposta e raccomandata sopra di tutti gli Stati tedeschi è loro poteri legislativi, e ciò unicamente collo scopo di esercere una coercizione incostituzionale contro un governo della Confederazione e di restringere il voto che gli compete giusta le leggi fondamentali, la maggioranza della Giunta crede dover entrare su questo punto in altri particolari.

L'attività della Dieta relativamente ad una legislazione comune fu giudicata, da' suoi amici come da' suoi nemici, al punto di vista delle istituzioni di una utilità comune e ciò ha ragione d'essere principalmente perchè l'Assemblea della Dieta non ha, come abbiamo fatto osservare più sopra, potere legislativo propriamente detto nelle quistioni di questo genere.

Ora le istituzioni di utilità comune, giusta l'art. 64 del Congresso di Vienna, dipendono dal libero accordo. Egli è dunque evidente che nissun governo può essere costretto o tenuto, in virtù del diritto federale, di cooperare ad una legislazione comune o di dar forza di legge nel suo proprio paese ad una legge raccomandata o vinta dalla maggioranza dei membri della Confederazione. Sotto questo rapporto si può e deve sostenere il principio dell'unanimità dei suffragi.

Ma se vuolsi indi dedurre la necessità della unanimità dei suffragi per la questione detta preliminare, cioè per la questione di opportunità e di utilità di un'opera legislativa comune e i provvedimenti necessari per la elaborazione ed esame dei progetti, ci troviamo in contraddizione e colla natura della cosa e col tenore chiaramente formolato dell'art. 64 dell'atto finale di Vienna. Non sarebbe infatti possibile creare un'istituzione di utilità comune se dalla prima proposta e ad ogni proposta che si facesse per rischiarare e preparare un progetto ogni governo della Confederazione potesse opporre il suo *veto*: il bisogno di tale *veto* non si fa poi sentire perchè infine ogni governo della Confederazione è libero di aderire o no al progetto proposto. Il fatto, che si discute, esamina e prepara il progetto da coloro che lo desiderano non reca sicuramente pregiudizio a coloro che lo disapprovano e pare che sia dar prova di equità e deferenza verso la Confederazione per parte loro, il non opporsi a sforzi che la maggioranza crede utili e non potrebbero nuocere loro. Oltrechè si può sempre ammettere che i loro scrupoli intorno ad un progetto proposto potrebbero essere tolti da una discussione ed esame più profondo. In questo senso l'art. 64 dell'atto finale di Vienna dice: l'Assemblea della Dieta è libera, dopo di essersi convinta dell'opportunità di una proposta tendente a creare istituzioni comuni e la possibilità di metterle in effetto, di prendere in seria considerazione i mezzi ad impiegare per metterle in pratica e di fare sforzi continui per produrre l'accordo necessario a questo scopo tra tutti i membri della Confederazione.

Egli è chiaro qui che il convincimento della Dieta concernente l'opportunità ed esecuzione di un provvedimento può essere avverato alla maggioranza dei suffragi giacchè sole sulla base di questo convincimento si può quindi produrre un accordo fra tutti. Ma i mezzi da usare altresì per questo scopo possono essere determinati e posti in uso a maggioranza di suffragi poichè sarebbe una contraddizione insolubile il non autorizzare semplicemente ma obbligare la Dieta a fare sforzi continui, e conseguentemente reiterati, nonostante gli ostacoli che possono sorgere, per produrre un accordo e far dipendere al tempo stesso ogni atto calcolato a questo fine dall'unanimità dei suffragi.

(*Continua*).

FATTI DIVERSI

STABILIMENTO SANITARIO. — È stata testè aperta in Firenze *una Casa di salute*, diretta dal dottor cavaliere G. Castelnuovo, medico-chirurgo di S. M. Vittorio Emanuele II, col concorso a consocio dell'illustre prof. senatore cav. F. Zannetti. Questo stabilimento con ingresso in via *Borgo alla Croce* offre amena posizione ed aria salubre, in un palazzo di vaste ed eleganti camere, isolato frammezzo a giardini, adorno di proprio giardino ed orto, ove i fioriti viali invitano a passeggiate di ricreante distrazione, inverso le mura della città dalla parte di Fiesole e precisamente nel Villino del marchese Ginori detto *alla Mattonaia*. Vi sono pure dei quartieri a parte, più che a decenza mobiliati, per ricevere intere famiglie che desiderassero convivere coi loro malati.

BELLE ARTI. — Per cura della Società d'incoraggiamento è aperta nel palazzo del Circolo degli artisti un'esposizione di belle arti che durerà sino al 23 corrente gennaio. Chi desideri visitarla può recarvisi accompagnato da un socio od ottenere da qualcuno di essi un biglietto d'entrata.

CITTA' DI TORINO. — Nella tornata di ieri sera (9 gennaio) il Consiglio Comunale votò il bilancio attivo nella somma di lire 9,518,470 07, e il passivo in lire 10,545,785 63, diviso, per ispese ordinarie, in lire 5,228,576 76 e per le straordinarie in L. 5,317,208 87. La deficienza sarà pareggiata colla sovrimposta.

Nella stessa tornata il Consiglio deliberò di concorrere per lire 10,000 alla sottoscrizione nazionale a favore dei danneggiati dal brigantaggio, incaricando la Giunta di nominare una Commissione per promuovere le soscrizioni tra i privati; e per lire 4000 alla sottoscrizione per erigere un monumento al generale Alessandro della Marmora.

La Commissione per la sottoscrizione nazionale risultò composta come segue:

Lucerna di Rorà marchese E., sindaco di Torino, presidente;

Accossato cav. Giuseppe, maggior gen., capo dello Stato-maggiore della Guardia nazionale;

Boitani cav. Giuseppe, segretario al Ministero delle Finanze;

Chiavarina di Rubiana conte Amedeo, deputato e consigliere comunale;

Cora Luigi, consigliere comunale;

De Sonnaz S. Ecc. il cav. Ettore, generale d'armata, senatore del regno, consigliere comunale;

Farcito di Vinea conte C., consigliere comunale;

Genero cav. Felice, deputato, presidente della Banca di sconto;

Piacentini avv. G., direttore della *Gazz. di Torino*;

Tasca cav. Gio. Battista, presidente della Camera di commercio;

Trombetta commend. Camillo, procuratore gen. del Re presso il trib. supremo di guerra;

Vella Paolo, impiegato al Municipio, segretario.

PUBBLICAZIONI PERIODICHE. — Sono già usciti due numeri dell'*Economista*, Rivista settimanale della finanza. Questa Rivista si occupa di tutte le quistioni relative al credito pubblico, alle finanze nazionali, alle banche e società di credito fondiario o commerciale, alle strade ferrate, ai canali, alla navigazione, alle assicurazioni, in una parola di tutto ciò che abbia diretta o indiretta attinenza col credito pubblico. Essa darà pure un prospetto per indicare il movimento dei fondi e dei principali effetti pubblici nelle Borse d'Italia, Parigi e Londra.

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 10 GENNAIO 1863.

DIARIO

La Commissione parlamentare d'inchiesta sul brigantaggio che, come abbiamo annunziato, partì da Genova il mattino del 6 corrente, non potè pel cattivo tempo continuare la sua via direttamente per Napoli e cercò ricovero in Portoferraio. Godiamo di poter annunziare ch'essa non ebbe a patire altro danno che i disagi prodotti da grosso mare.

I lettori conoscono l'indirizzo del Consiglio Municipale di Berlino al Re di Prussia nella congiuntura del capo d'anno. A questo documento dobbiamo ora aggiungere una lettera del deputato Sybel, professore all'Università di Bonn, a' suoi elettori e un indirizzo alla seconda Camera della Dieta votato testè dal Comitato progressista di Colonia. Tutti questi segni di opposizione mantengono viva da una parte l'agitazione nel pubblico e mettono dall'altra in perplessità il Governo, il quale non pare sia ancor ben risoluto intorno alla condotta che dovrà tenere dinanzi alle Camere che si raduneranno fra alcuni giorni.

Eguale incertezza e forse maggiore sembra regnare nel gabinetto di Madrid. Il *Contemporaneo* si argomenta di poter assicurare che se il maresciallo O'Donnell, capo del Ministero, subisse una sconfitta nella Camera dei deputati nella discussione dell'indirizzo, scioglierebbe le Cortes; e che se non ottenesse la maggioranza nelle nuove elezioni, scioglierebbe ancora le Cortes. La *Correspondencia* afferma dal canto suo che l'opinione del *Contemporaneo* è in parte vera e parte no. Essa crede che se la maggioranza delle Cortes sarà sfavorevole al ministero del duca di Tetuan, oppure la minoranza fosse abbastanza forte ed usasse di tali armi da rendere impossibile l'andamento del governo e delle istituzioni, il ministero procederebbe senza dubbio alle elezioni, ma col fermo intendimento di attenersi al giudizio del paese, di continuare cioè a reggere la cosa pubblica se favorevole, e di dare le sue dimissioni alla Regina se contrario.

La *Gazzetta di Londra* pubblica il *Memorandum* di cui diamo qui sopra il testo, stato comunicato da sir Henry Elliot al presidente del Governo provvisorio ellenico. L'Inghilterra rinunzia in questo documento al protettorato delle Isole Jonie per vederle riunite alla Monarchia greca se la Grecia conserverà il governo costituzionale, s'asterrà da ogni aggressione contro gli Stati vicini e se eleggerà per suo sovrano un principe contro cui non sorga obbiezione grave.

Contemporaneamente a questo *Memorandum* nella *Gazzetta di Londra* troviamo nel *Moniteur Universel* una lettera da Corfù nella quale si descrive una dimostrazione fattasi nella capitale delle Sette Isole addì 25 dicembre per festeggiare l'unione futura di quella Repubblica al Regno di Grecia. L'arcivescovo di Corfù recitò preghiere dinanzi alle reliquie di S. Spiridione, patrono dell'isola, ma non consentì di pigliar parte a quella manifestazione politica che sotto la condizione non si dovesse in alcuna guisa pronunciare il nome del principe Alfredo. Usciti di chiesa i cittadini accompagnarono processionalmente l'arcivescovo alla sua residenza e si recarono poscia ai consolati di Grecia, Francia, Russia ed Italia dove acclamarono vivamente queste potenze.

Intorno al *Memorandum* di Elliot ci giungono stamane i commenti dei giornali inglesi e un documento della Cancelleria di Russia.

Il *Morning Post* e il *Times* approvano la cessione condizionale delle Isole alla Grecia. Il *Morning Herald* non la pensa così. L'organo della parte tory prevede a ragione o a torto che l'Austria e la Prussia frapporranno ostacoli all'esecuzione del disegno sì inopinatamente concepito da lord Palmerston e si duole che il gabinetto britannico abbia preso una risoluzione di tanto rilievo senza consultare il Parlamento.

Quanto alla Russia il principe Gortschakoff avrebbe, secondo la *Patrie*, fatto rispondere dal signor Brunnow alle comunicazioni del gabinetto della Regina Vittoria che l'Imperatore Alessandro non muove anzi tutto obbiezione di sorta contro la massima di fortificare in Oriente l'elemento cristiano. Non contesta poi alla Granbretagna il diritto di abbandonare il protettorato della Repubblica Settinsulare; ma crede che, investito di somigliante ufficio per trattato europeo, il governo di S. M. la Regina se cedesse le Isole senza il consenso dell'Europa non si atterrebbe che imperfettamente allo spirito e alla lettera della convenzione del 15 settembre 1815, e molto più se ne allontanerebbe se le cedesse di solo moto proprio con condizioni e riserve.

Il *Moniteur Univ.* pubblica una lunga narrazione della battaglia di Frederiksburg. Secondo il corrispondente del *Moniteur*, la vittoria dei Confederati è dovuta soprattutto alla mobilità dei loro corpi ed alla celerità delle loro mosse, mentre lenti ed intricati marciavano i corpi dei Federali. La battaglia era pressochè terminata che alcune divisioni del corpo Sumner sfilavano ancora sul ponte del Rappahannock.

È noto che il corsaro confederato il *Sumter* venne comperato da una casa di commercio di Liverpool, che gl'impose il nome di *Gibilterra*. Giusta una lettera da Gibilterra del 28 dicembre, le autorità federali sembrano decise a non riconoscere la validità di quella vendita, e temesi che ciò non dia nuova cagione di conflitto fra l'Inghilterra e gli Stati-Uniti. Una cannoniera nordamericana la *Chiappawa* venne ad appostarsi dinanzi ad Algesiras per vigilare sulle mosse del *Sumter*. Dal canto suo il governo spagnuolo inviò la goletta *Consuelo* per impedire al vapore federale di commettere violenze nelle acque della Penisola.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Parigi, 7 *ore* 5,45 *pom.*

(*Arrivato a Torino il* 9, *a ore* 5, *ant.*)

Dispacci da Costantinopoli assicurano che i cambiamenti ministeriali si limiteranno a quelli già conosciuti.

(Altri dispacci del 7 abbiamo ricevuto nella giornata d'oggi, ma recanti le notizie di Parigi, Londra, Berlino e Nuova York, che come comunicate dall'Agenzia Havas-Bullier pubblicano i giornali francesi giunti col corriere della scorsa notte; crediamo quindi inutile di trasmetterli ai nostri associati).

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI
10 gennaio 1863 — Fondi pubblici.

Consolidato 5 0/0 — C. d. g. p. in liq. 71 45 p. 31 gennaio, 71 50 p. 28 febbraio.
C. della matt. in c. 71 30 30 25 25 20 35 25 35 — corso legale 71 28 — in liq. 71 30 30 pel 31 gennaio.

Fondi privati.

Az. Banca Nazionale. C. della matt. in liq. 1600 pel 31 gennaio.
Cassa Sconto. C. d. g. p. in liq. 242 pel 15 gennaio.
C. d. m. in c. 242 242 50, in liq. 242 pel 31 gennaio, 241 242 50 243 75 p. 28 febbraio.

Azioni di ferrovie.

Calabro-Sicule dividendo C. d. m. in c. 94, in liq. 94 1/2 p. 28 febbraio.
Meridionali. C. d. g. p. in liq. 483 p. 31 gennaio, 484 50 483 p. 28 febbraio.

Dispaccio officiale.
BORSA DI NAPOLI — 9 gennaio 1863.
Consolidati 5 0/0, aperta a 70 75, chiusa a 70 75.
Id. 3 per 0/0, aperta a 44 50, chiusa a 44 50.

G. FAVALE gerente.

MINISTERO DELLA GUERRA

Direzione Generale di Contabilità

Avviso d'asta

Si notifica che nel giorno 16 del corrente mese di gennaio ad un'ora pomeridiana, si procederà in Torino, nell'ufficio del Ministero della Guerra, Direzione generale di Contabilità, all'appalto della provvista di

N. 20,000 METRI TELA di cotone (*Cotonina*) altezza met. 0, 75 ascendente a L. 17,000.

Questa provvista dovrà essere eseguita nel termine di giorni 80 dall'avviso dell'approvazione del contratto, e l'introduzione sarà fatta nei Magazzini del R. Polverificio di Fossano.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso il Ministero della Guerra, Direzione generale, nella sala degl'incanti, via Accademia Albertina, num. 20, piano 2.o, e presso la Direzione del Polverificio di Fossano.

Nell'interesse del servizio il Ministro ha ridotto a giorni 5 li fatali pel ribasso del ventesimo decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà a favore di colui che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sul prezzo sovradescritto un ribasso di un tanto per cento maggiore del ribasso minimo stabilito dal Ministro in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale scheda verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa, per essere ammessi a presentare il loro partito dovranno depositare o viglietti della Banca Nazionale, o titoli del Debito Pubblico al portatore, per un valore corrispondente a L. 1700 di capitale.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutti gli Uffici d'Intendenza e Sotto-Intendenza militare del primo Dipartimento.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno al Ministero dalle Intendenze militari officialmente e prima dell'apertura della scheda suggellata, e se non risulterà che li offerenti abbiano fatto il deposito di cui sopra.

Il presente appalto essendo nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato la stipulazione del relativo contratto non dà luogo a spese di registro, epperciò il deliberatario non dovrà sottostare che a quelle di emolumento, di carta bollata e di copia.

Torino, 3 gennaio 1863.

Per detto Ministero, Direzione Generale,
Il Direttore capo della Divisione Contratti
Cav. FENOGLIO.

V.ª Estrazione del Prestito A PREMII della Città di Milano | V.me Tirage de l'Emprunt A PRIMES de la Ville de Milan | V.te Ziehung der Prämien ANLEIHE der Stadt Mailand

Le Obbligazioni qui sotto enumerate sono rimborsabili coi premii ivi menzionati.

Les Obligations ci-après mentionnées sont remboursables avec les primes y indiquées.

Nachstehend aufgeführte Obligationen sind mit den beigesetzten prämien zurückzahlbar.

Serie 698

Num.	Lire
17	60
26	200
27	60
44	200
45	60
46	100

Serie 1158

Num.	Lire
8	60
9	60
13	100
16	60
20	100000
24	60
32	200
33	100
36	60
39	60
47	100

Serie 1502

Num.	Lire
11	60
13	100
21	60
23	100
40	60
45	60
46	1000

Serie 3047

Num.	Lire
23	100
27	60
33	200
38	60

Serie 4468

Num.	Lire
5	10000
12	100
13	60
19	200
22	200
25	60
26	60
27	60
28	60
31	60
38	60
43	60
47	100
49	60

Serie 5196

Num.	Lire
2	100
3	60
5	200
10	1000
22	100
24	400
30	60
36	60
40	60
49	60

Serie 6806

Num.	Lire
4	60
8	400
14	400
25	100
31	60
39	400
44	60

Serie 7469

Num.	Lire
2	200
3	60
9	400
11	60
12	100
17	60
18	60
33	400
35	60
45	60
49	1000

Serie 7919

Num.	Lire
1	100
2	100
31	60
33	100
36	60

Tutte le altre Obbligazioni contenute nelle Serie : | Toutes les autres Obligations contenues dans les Séries : | Alle übrigen Obligationen der Serien :

698. 1158. 1502. 3047. 4468. 5196. 6806. 7469. 7919.

sono rimborsabili con it. L. 46.

Il rimborso si fa a datare dal primo luglio a. c.

a Milano presso la Cassa Comunale
a Brusselle presso la ditta I. OPPENHEIM
a Francoforte sul Meno presso la ditta A. REINACH
a Parigi presso la ditta S. EMDEN e C.
al cambio del Milano

ed anche presso i venditori delle Obbligazioni di questo Prestito.

La prossima estrazione avrà luogo il 1 aprile 1863.

sont remboursables par it. L. 46

Le remboursement se fait à partir du premier juillet 1863.

à Milan à la Caisse Communale
à Bruxelles chez M. I. OPPENHEIM
à Francfort sur le Mein chez M. A. REINACH
à Paris chez MM. S. EMDEN e C.
au cours du Milan

et aussi près les vendeurs des Obligations de cet Emprunt.

Le prochain tirage aura lieu le premier avril 1863.

sind mit it. L. 46 zurückzahlbar

Die Rückzahlung beginnt mit dem 1.en juli d. J.

in Mailand an der Gemeinde Casse
in Brussel bei dem Bankhause I. OPPENHEIM
in Frankfurt a/M. bei dem Bankhause A. REINACH
in Paris bei dem Bankhause S. EMDEN e C.
Zum Course auf Mailand

und auch bei den Verkäufern der Obligationen dieser Anleihe,

Die nächste Ziehung findet am 1.*ten april* 1863 *statt.*

Milano, il 2 gennaio 1863.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Il Sindaco
BERETTA

L'Assessore
DELLA PORTA FRANC.

Il Segretario
GIANI.

LA COMMISSIONE
SALA Luigi, *Assessore Municipale.*
VENINI Eugenio, *Consigliere Comunale.*
CONTI Luigi, *Consigliere Comunale.*
UBOLDI DE-CAPEI Giovanni.
VILLA-PERNICE Angelo

CASSA del Commerio e dell' Industria

CREDITO MOBILIARE DI TORINO

Il Consiglio d'Amministrazione ha deliberato di convocare la adunanza generale degli azionisti pel giorno di mercoledì 11 febbraio prossimo, alle ore 11 antimeridiane, alla sede della Società, via dell'Ospedale, casa S. Andrea, n. 21.

Ordine del giorno

1. Relazione del Consiglio d'Amministrazione;
2. Relazione della Commissione di revisione dei conti dell'esercizio 1862;
3. Deliberazione sul resoconto dell'esercizio 1862 e determinazione del dividendo;
4. Nomina dei Consiglieri in surrogazione di quelli cessanti d'ufficio;
5. Nomina della Commissione di revisione dei conti per l'esercizio 1863;
6. Deliberazione sulla somma portata nei precedenti bilanci sotto il titolo di capitali in sospeso;
7. Deliberazione sull'aumento del capitale sociale;
8. Deliberazione sulla proposta di modificazioni agli statuti sociali;
9. Deliberazione sulla proposta di conferire al Consiglio d'Amministrazione mandato per attuare, dopo l'approvazione delle modificazioni agli statuti, quelle combinazioni che ravvisasse più utili alla Società.

Il termine utile per depositare le azioni onde essere ammessi all'adunanza è fissato a seconda dell'art. 23 degli statuti a dieci giorni prima della medesima, e scade perciò il 1 febbraio prossimo.

Le azioni saranno depositate:

In Torino presso la sede della Cassa;

In Genova presso la Cassa Generale;

In Milano presso la banca Giulio Belinzaghi.

Torino, 10 gennaio 1863.

CASSA GENERALE

Il Consiglio d'Amministrazione in sua seduta 8 corrente ha deliberato che degli utili netti risultati nel semestre al 31 dicembre scorso, in L. 350305. 37, venga destinata la somma di L. 121,000, da imputarsi in diminuzione importo di valori diversi e sulla rimanenza ha stabilito il dividendo da distribuirsi alle Azioni in L. 6 per Azione fra interessi e maggiori utili.

Tale dividendo verrà pagato a partire dal 19 corrente mese, e 3 giorni dopo la presentazione dei titoli

In Genova presso la sede della Società;

In Torino presso la Cassa del commercio e dell' industria, Credito Mobiliare.

Genova, 8 gennaio 1863.

MONTE DI PIETA' AD INTERESSE DI TORINO

Lunedì, 26 gennaio, e nei giorni successivi, avranno luogo gli incanti per la vendita dei pegni fattisi nel mese di giugno scorso, che non verranno riscattati o rinnovati.

FIAMMIFERI

della prima fabbrica italiana a vapore

SOCIETA' ANONIMA

in PORTO VALTRAVAGLIA (Lago Maggiore)

I prodotti di questa fabbrica vincono ogni concorrenza tanto in riguardo al buon mercato che per la loro eleganza, varietà e perfezione.

Per prezzi correnti e campioni rivolgersi franco alla Direzione.

Per le relative macchine, come per quelle di stipetteria rivolgersi al Direttore E. SALVADORI.

DIFFIDAMENTO

Costa Vincenzo, farmacista in Novara, dichiara di non riconoscere alcun debito contratto o che venisse a contrarre a di lei nome il signor Zenoni Pietro, farmacista, e ciò per ogni effetto che di ragione.

RINUNCIA A MANDATO.

Con atto 10 dicembre 1862 a rogito del notaio sottoscritto il signor Luigi Masera del fu Giorgio, residente in Torino, rinunciò alla procura generale passatagli dalla signora Giuseppina Bardi del fu Felice vedova del notaio Francesco Porta, residente pure a Torino, con atto allo stesso rogito del 7 luglio 1861.

Torino, 9 gennaio 1863.

Not. Pietro Percival.

NOTIFICAZIONE DI SENTENZA E COMANDO.

Instante Giovanni Lupotti residente in Torino ed elettivamente nell'ufficio del sottoscritto, via Barbaroux, num. 9, piano 1, con atto 7 corrente dell'usciere Fiorio Michele, venne notificata al signor Gaspare Mezzena, resosi d'ignoti domicilio, residenza e dimora, la sentenza del signor giudice di questa città per la sezione Borgo Nuovo 20 scaduto dicembre portante la di lui condanna al pagamento di lire 500 cogli interessi dal 5 maggio 1859 e colle spese tassate in lire 8 60 oltre quelle della sentenza stessa emarginate in lire 13 15 e contemporaneamente essendo tale sentenza dichiarata esecutoria non ostante opposizione od appello venne al medesimo fatto comando di pagare fra giorni 5 sotto pena dell'esecuzione forzata a termini di legge.

Torino, 9 gennaio 1863.

Rambosio p. c.

I Notai OPERTI e BONACOSSA

tengono Studio insieme
Via S. Agostino, num. 1, piano primo, vicino a Doragrossa, ed al Caffè Alta Italia.

ORTOPEDIA — CURA

PISTONO, via Consolata, num. 3, Torino.

BOSIO ANDREA cessato avendo l'ufficio di usciere appo la giudicatura di Carmagnola, onde ottenere svincolata la cedola di sua malleveria, diffida gl'interessati di tale cessazione.

SOCIETA' IN ACCOMANDITA

Con scrittura privata del 1 settembre ultimo scorso, registrata li 5 successivo dicembre e depositata alla segreteria del tribunale di commercio, si contrasse società cominciata col detto giorno 1 settembre, e da durare per anni sei tra li signori Giovanni ed Antonio fratelli Trivella, soci solidari, ed in accomandita con altre persone della sua famiglia, per l'andamento ed esercizio della fabbrica e negozio da tappezzeria in carta e laboratorio da decoratori di appartamenti in questa città, col nome di Giovanni ed Antonio fratelli Trivella e comp. e coll'uso della firma sociale e l'amministrazione a Giovanni Trivella.

Torino, 26 dicembre 1862.

CITAZIONE.

Per assistere alla dichiarazione di cui al numero 6, art. 761 del codice di procedura civile vennero a richiesta delli causidico capo Pier Luigi Corsini ed avv. Francesco Viani di Torino, citati li signori Luigia Ramezzana, Francesco e Giuseppa madre e figli Camino, di domicilio, residenza e dimora ignoti, a comparire nanti la giudicatura di Moncalvo per l'udienza del 15 corrente ore 9 antimeridiane.

Torino, li 8 del 1863.

RISOLUZIONE DI SOCIETA'.

Si rende noto che con scrittura privata del 5 gennaio 1863, venne risolta la società già stata contratta tra li signori Baldassarre Teseo ed Andrea Pipino per l'esercizio d'un negozio da confettiere posto in questa città, e che ogni cosa ebbe a consolidarsi nel socio Andrea Pipino, mediante il convenuto corrispettivo, quale scrittura di risoluzione di società venne in data d'oggi depositata alla segreteria del tribunale di commercio di questa città.

Torino, 9 gennaio 1863.

Appendini sost. Lusso proc.

REINCANTO

Dietro aumento di mezzo sesto fatto ai lotti 2 e 3 dei diversi stabili posti in Mango che il signor avv. Maurizio Cigliutti ivi dimorante, qual erede beneficiato del proprio fratello avvocato Giovanni Cigliutti già giudice a Dogliani espose in subasta veniva pel reincanto di essi fissata l'udienza del tribunale di questo circondario del 23 corrente.

Alba, 8 gennaio 1863.

Troja p. c.

REINCANTO.

All'udienza di questo tribunale del 23 gennaio corrente, al meriggio, si procederà al reincanto dei beni consistenti in case, campi e prati, posti nel luogo e territorio di Cossato, che si subastano ad instanza del signor avv. Giovanni Matteo Cridis, contro li figli minori ed eredi di Giuseppe Tarino Bertetti, del luogo di Cossato, e ciò in seguito ad atto d'aumento al prezzo cui detti beni venivano deliberati con sentenza del 9 scaduto dicembre meno il lotto undecimo.

Biella, 1 gennaio 1863.

Dionisio p. c.

FALLIMENTO

di Scotti Giuseppe fu Domenico negoziante in legname, di Caluso.

Il tribunale di circondario d'Ivrea facientefunzione di quello di commercio, con sua sentenza del giorno d'oggi dichiarò in istato di fallimento Scotti Giuseppe fu Domenico sunnominato, e dopo avere dato le opportune disposizioni pel sigillamento di tutte le sostanze del fallito, nominò a sindaci provvisorii Lovera Giovanni di Torino e Comandone Francesco di Montanaro, e mandò a tutti i creditori del detto fallito di comparire nella sala dei congressi del prefato tribunale alle ore 10 antimeridiane del 26 andante avanti il giudice commissario deputato avv. Clerici, onde addivenire alla nomina dei sindaci definitivi.

Ivrea, 8 gennaio 1863.

Caus. Polto sost. segr.

FALLIMENTO

dei giugali Daniele già negozianti in Mondovì.

Si avvisano li creditori verificati e giurati in detto fallimento di comparire personalmente o per mezzo di mandatario nella sala dei congressi del tribunale di circondario di Mondovì, faciente funzione del tribunale di commercio, nanti il signor avvocato Matteoda giudice commissario, nel giorno sette febbraio prossimo ed alle ore 10 di mattina per deliberare sulla formazione del concordato.

Mondovì, il 3 del 1863.

Martelli sost. segr.

NOTIFICANZA

Nella causa d'appello vertente avanti il tribunale del circondario di Novara, tra li coutenti della roggia Peltrenga ed i condomini della roggia Mora, emanò sentenza in data del 31 prossimo passato dicembre, colla quale venne dichiarata nulla e come non avvenuta quella cadente in appello del signor giudice di Carpignano 13 ottobre ultimo e fu rimessa la causa avanti il detto primo giudice, onde subisca il primo grado di giurisdizione, compensate le spese e della sentenza appellata e del giudicio d'appello.

La detta sentenza per atto 7 corrente dell'usciere Giovanni Regalli, venne notificata al signor marchese dott. Pantaleone Costa di Beauregard domiciliato a Chambéry, altro dei condomini della roggia Mora, mediante l'affissione e la rimessione della relativa copia, che sono prescritte dall'art. 61 del codice di procedura civile.

Novara, 8 gennaio 1863.

Luini Luigi p. c.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI NOVARA

per l'Amministrazione del Demanio e delle Tasse

AVVISO D'ASTA

Affittamento seiennale dei diritti di passo sui porti Bricolla e Persualdo sul fiume Ticino, di proprietà del demanio dello Stato.

Si deduce a pubblica notizia che al mezzogiorno preciso di mercoledì 14 gennaio prossimo si procederà in quest'ufficio di Prefettura, con intervento ed assistenza di un Delegato dell'ufficio demaniale di questa città, ai pubblici incanti pel successivo deliberamento a favore dell'ultimo miglior offerente, all'estinzione naturale della candela vergine, dell'affittamento dei diritti di passo sui due Porti sul fiume Ticino detti Bricolla e Persualdo, giusta la tariffa 31 luglio 1820, di proprietà del Demanio dello Stato.

L'asta sarà aperta sul prezzo di annue lire 900 e sotto l'osservanza dei capitoli formati dalla direzione demaniale di Novara li 9 novembre 1862, ed approvati dal ministero di finanze con decreto 15 corrente mese con delegazione a questo ufficio di prefettura di procedere ai relativi atti, dei quali capitoli ognuno potrà prendere conoscenza nella segreteria di questa regia prefettura in tutte le ore d'ufficio.

L'affittamento sarà duraturo per un seiennio, il quale avrà principio col primo di marzo 1863, e sarà risolvibile di tre in tre anni.

Per essere ammessi all'asta ed a fare partito in aumento di detto annuo fitto, gli aspiranti dovranno depositare la somma di lire 200 in numerario, od in cedole del Debito pubblico al portatore.

Le spese di tutti gli atti dipendenti dall'asta compresa la carta bollata, copie, ed i diritti di registrazione sono a carico del deliberatario.

L'ammontare dell'annuo fitto che sarà per risultare dal contratto, dovrà versarsi annualmente nella cassa del signor ricevitore del registro d'Oleggio in quattro termini uguali ed a trimestri maturati.

Il deliberatario dovrà cinque giorni dopo scaduti i fatali prestare idonea cauzione per l'ammontare di due annate di fitto mediante vincolo di certificati nominativi, di rendite sul Debito pubblico, ed al calcolo di lire 100 per ogni cinque lire di rendita, oppure mediante altrettanto deposito in numerario da farsi nella cassa dei depositi e prestiti instituita presso l'amministrazione del Debito pubblico.

Sarà però facoltativo al deliberatario di esimersi dall'obbligo della cauzione suddetta mediante l'anticipato pagamento di un'annata di fitto da imputarsi sull'ultima scadenza del contratto senza decorrenza d'interessi e la contemporanea prestazione di una cauzione personale con approbatore.

Il tempo utile per l'aumento non minore del ventesimo rimane fissato a giorni quindici dopo il deliberamento, e perciò scadrà col giorno di giovedì 29 gennaio suddetto al mezzodì preciso.

Si dichiara che all'asta si osserveranno le formalità prescritte dai vigenti regolamenti.

Novara, 26 dicembre 1862.

Per detto ufficio di prefettura
Il segretario capo
ROMERSI.

NUOVO INCANTO.

All'udienza del tribunale del circondario di Novara del giorno 30 corrente, ore 11 antimeridiane, avrà luogo il nuovo incanto e successivo deliberamento del corpo di caseggiato civile e rustico con orto annesso, denominato casa Bellini, sito in Cavaglio, al prezzo di L. 3410, in seguito all'aumento del sesto stato fatto da questo causidico Emilio Spreafico, e per persona dichiaranda, il quale caseggiato già proprio di Tacca Giovanni d'ivi, era stato deliberato al Domenico Rabozzi con sentenza dello stesso tribunale 21 scorso novembre; il tutto colle condizioni apparenti dal bando venale 31 p. p dicembre.

Novara, 6 gennaio 1863.

E. Spreafico proc. capo.

MONIZIONE

Il segretario della giudicatura di Pavone infrascritto, ha notificato all'Oberto Antonio fu Giacomo domiciliato a Quagliuzzo, ora residente in Francia a Longuisan, dipartimento Marelle, per atto delli uscieri Maggia e Caffero in data 7 e 8 andante nelle somme prescritte dalla procedura, che egli procederà in di lui odio ed a favore del signor Martinallo Antonio residente a Vico Canavese, il quale per l'effetto del presente elegge domicilio presso del sottoscritto, alla dismissione degli stabili descritti nell'instrumento 26 febbraio 1810 rogato Bertarione, in dipendenza di sentenza 25 febbraio 1853 tra di essi emanata e successiva ordinanza di commissione del tribunale del circondario d'Ivrea il 3 dicembre scorso.

Pavone, 9 gennaio 1863.

Miglio segr.

FALLIMENTO

di Massarolo Giovanni di Carlo già mercante sarto in Vercelli.

In adempimento all'ordinanza d'oggi del signor giudice commissario del presente fallimento si prevengono tutti i creditori del Giovanni Massarolo che venne fissata nuova monizione per le ore 9 antimeridiane del 27 andante nanti il prefato signor giudice e nella sala delle udienze di questo tribunale onde procedere alla verificazione dei rispettivi crediti.

Vercelli, 5 gennaio 1863.

Per il segretario
Caus. proc. Celasco sost. segr.

Torino, Tipografia G. Favale e Comp.